



## **Provincia di Venezia**

### **AMBIENTE**

Determinazione N. 1720 / 2013

Responsabile del procedimento: CHIOSI FRANCESCO

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 ART. 281 C.1 LETT. A), ART. 269 C. 8 E ART. 281 C. 3. DITTA TERMINAL RINFUSE ITALIA S.P.A. . COMUNE DI VENEZIA MOLO B PORTO COMMERCIALE. MODIFICA E SOSTITUZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE N. 67779 DEL 22.09.2006.**

**Il dirigente**

**Visto che:**

con prot. n. 4109 del 4.07.1989 è stata acquisita agli atti della Regione Veneto la richiesta di autorizzazione, presentata ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 203/88, del Provveditorato al Porto di Venezia, con sede legale in Venezia - Dorsoduro Zattere n. 1401, per la prosecuzione delle emissioni esistenti alla data del 1° Luglio 1988 provenienti dall'attività di sbarco, imbarco, trasbordo e deposito merci all'indirizzo citato in oggetto;

con prot. n. 20753 del 5.08.1991, è stato acquisito agli atti della Provincia di Venezia, il progetto di adeguamento delle emissioni ai valori limite stabiliti dal D.M. 12.7.1990, che prevedeva la sostituzione degli impianti di abbattimento e una revisione generale di tutto l'impianto;

a seguito della legge 84/94 di riforma dell'assetto portuale della Repubblica sono sorte aziende appartenenti al gruppo Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia e tra queste la T.M.B. S.r.l. che esercita l'attività di impresa portuale per lo sbarco, l'imbarco, il trasbordo ed il deposito di merci nelle aree assegnate in concessione dall'Autorità Portuale di Venezia;

con prot. n. 48599 del 31.08.2001 è stato rilasciato il decreto del Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia con cui si autorizzava la ditta stessa, ai sensi del D.P.R. 203/88 – art. 12, alla prosecuzione delle emissioni esistenti alla data del 1° Luglio 1988 provenienti dallo stabilimento citato in oggetto nonché alla realizzazione del progetto di adeguamento;

con prot. n. 1206 del 09.01.2003 è stata acquisita agli atti la nota con cui la ditta T.M.B. S.r.l. comunica la fusione per incorporazione nella Terminal Rinfuse Italia S.r.l. (abbreviato T.R.I. S.r.l.) con sede legale in Modena – Via Kennedy n. 4 a partire dal 01.01.2003;

con prot. n. 20510 del 13.03.2003 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta di autorizzazione, presentata ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 203/88, della ditta Terminal Rinfuse Italia S.r.l., con sede legale in Modena - Via Kennedy n. 4, per la modifica sostanziale dell'impianto di stoccaggio materie prime, all'indirizzo citato in oggetto;

con prot. n. 48652 del 15.07.2003 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta di autorizzazione, presentata ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 203/88, della ditta Terminal Rinfuse Italia S.r.l., per la realizzazione di nuovi punti di emissioni presso l'impianto citato in oggetto;

dalla citata nota, acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 48652/03 si evidenzia che trattasi di sostanziali modifiche agli impianti già esistenti presso il medesimo indirizzo;

dall'attività istruttoria svolta è emerso che gli impianti relativi alle richieste n. 20510/03 e 48652/03, sono già stati realizzati e messi in esercizio. Non sono pertanto ritenute necessarie le comunicazioni di avvio impianto ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 203/88;

con prot. n. 32359 del 01.05.2005 in sostituzione del decreto n° 48599/01, è stato rilasciato il decreto del Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia con cui si autorizzava la ditta stessa, ai sensi del D.P.R. 203/88 – art. 12, alla prosecuzione delle emissioni esistenti alla data del 1° Luglio 1988 provenienti dallo stabilimento citato in oggetto, alla realizzazione del progetto di adeguamento e alla modifica sostanziale dell'impianto ai sensi dell'art. 15 del medesimo decreto;

con prot. n. 62792 del 07.09.2005 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta di autorizzazione, presentata ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 203/88, della ditta Terminal Rinfuse Italia S.p.A., con sede legale in Modena - Via Kennedy n. 4, per la modifica sostanziale dell'impianto di stoccaggio materie prime, all'indirizzo citato in oggetto;

con nota prot. n. 24681 del 29.03.2006 la ditta comunica la messa fuori servizio dei punti di emissione n° 508A e B a seguito della demolizione della torre aspirante SA508;

con prot. n. 67779 del 22.09.2006 è stato rilasciato il provvedimento del Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia con cui si autorizzava la ditta stessa, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 – art. 281 c.1 lett. a) e art. 269 c. 8 alla prosecuzione delle emissioni esistenti al 1° Luglio 1988 e alla modifica sostanziale dello stabilimento in cui vengono svolte attività di sbarco, imbarco, trasbordo e deposito merci, all'indirizzo citato in oggetto;

con note acquisite agli atti con prot. n. 82519/06 e prot. n. 19963/07 sono stati assolti gli obblighi contemplati all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. 152/06 relativi alla citata autorizzazione n. 67779 del 22.09.2006;

con prot. n. 22135 del 16.04.2010, è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la comunicazione, formulata dalla ditta in oggetto, relative al il trasferimento della sede legale da Modena - Via Kennedy n. 4 ad AGRATE BRIANZA (MB) – Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Cassiopea - Via Paracelso, 22;

con prot. n. 33314 del 17.05.2011, è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la nota, formulata dalla ditta in oggetto, con cui comunica che i camini 507A, 507B, 510A, 510B, FR5, FR5bis, FR6, FN9, sono stati definitivamente messi fuori servizio e rimossi insieme agli impianti connessi, richiedendo contestualmente l'aggiornamento dell'autorizzazione;

con prot. n. 68833 del 27.07.2012 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta di autorizzazione, presentata ai sensi D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 – art. 281 comma 3, della ditta Terminal Rinfuse Italia S.p.A., con sede legale in Agrate Brianza (MB) - Via Paracelso n. 22, per le emissioni diffuse derivanti dallo stabilimento esistente all'indirizzo in oggetto;

la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 attribuisce alle Province le competenze relative al rilascio dell'autorizzazione degli impianti ad uso industriale o di pubblica utilità, di cui al D.P.R. 24.5.1988, n. 203, ai sensi degli artt. 6, 12 e 15;

il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 disciplina, nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed abroga all'art. 280, tra gli altri, il D.P.R. 203/88, il D.P.R. 25.7.1991 ed il D.M. 44/04.

l'art. 281 c. 3 del D.Lgs 3 Aprile 2006 n. 152 prevede che i gestori degli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del citato D.Lgs., che ricadono nel campo di applicazione dello stesso ma che non ricadevano nel campo di applicazione del D.P.R: 203/1988, presentino domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 entro il 31.07.2012;

l'art. 281 c. 3 del D.Lgs 3 Aprile 2006 n. 152 prevede inoltre che i gestori degli stabilimenti di cui sopra, si adeguano alle disposizioni della parte quinta del citato D.Lgs entro il 1° settembre 2013 o nel più breve termine previsto nell'autorizzazione;

l'art. 281 c. 3 del D.Lgs. 152/06 prevede inoltre che, se la domanda di autorizzazione è presentata nei termini, l'esercizio degli impianti può essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorità competente;

il competente ufficio di questa Provincia ha svolto un'istruttoria su quanto richiesto;

sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della L. 15 maggio 1997 n. 127 e successive integrazioni e modifiche;

con deliberazione n. 230 del 29.12.2010, la Giunta Provinciale ha approvato il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano la Provincia verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

il Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, ha stabilito che, in sede di autorizzazione di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO2, IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. I;

in data 28.03.2013 si è tenuta la Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi D.Lgs. n. 152/06 – art. 269 comma 3;

nella seduta del 27.05.2013 la C.T.P.A. ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole a quanto richiesto;

#### DETERMINA

- 1 - Il provvedimento del Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia n. 67779 del 22.09.2006 viene sostituito dal presente.
- 2 - La ditta TERMINAL RINFUSE ITALIA S.p.A., con sede legale in AGRATE BRIANZA - Via Paracelso 22, è autorizzata, ai sensi del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 – art. 281 c.1 lett. a), art. 269 c. 8 e art. 281 c. 3, alla prosecuzione delle emissioni esistenti provenienti dallo stabilimento citato in oggetto e alla modifica sostanziale dello stesso, come da progetti allegati alle istanze ed eventuali integrazioni. I punti di emissione autorizzati sono identificati con i n. 509A, 509B, 514A, 514B, FN11, FN13, FT1, FT2, FT3, FT4, FT5, FF1, FF2, FF3, FF4, FF5, FF6, FF7, FF8, FT61, FT62, FT63, FT64, FT65 e FT66.  
Sono autorizzate inoltre anche le emissioni diffuse così come descritte nel progetto allegato all'istanza provenienti dalle attività esercitate in impianto.
- 3 - L'autorizzazione rilasciata **ha validità per 15 anni** a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento ed il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di specifica domanda, che deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza.
- 4 - Lo stabilimento autorizzato dovrà essere gestito nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.06, citato in premessa. In particolare per gli inquinanti riportati nella seguente tabella, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;

<i>Camino (n.)</i>	<i>Provenienza effluente</i>	<i>Inquinante</i>	<i>Flusso di massa (g/h)</i>
509/A	Scarico merci	Polveri	120
509/B	Scarico merci	Polveri	120

514/A	Stoccaggio	Polveri	120
514/B	Stoccaggio	Polveri	120
FN11	Torre silo	Polveri	30
FN13	Torre silo	Polveri	30
FT1	Nastro trasp.	Polveri	25
FT2	Nastro trasp.	Polveri	25
FT3	Nastro trasp.	Polveri	25
FT4	Nastro trasp.	Polveri	25
FT5	Nastro trasp.	Polveri	25
FF1	Fossa scarico	Polveri	40
FF2	Fossa scarico	Polveri	40
FF3	Fossa scarico	Polveri	40
FF4	Fossa scarico	Polveri	40
FF5	Fossa scarico	Polveri	40
FF6	Fossa scarico	Polveri	40
FF7	Fossa scarico	Polveri	40
FF8	Fossa scarico	Polveri	40
FT61	Fossa scarico	Polveri	80
FT62	Fossa scarico	Polveri	80

FT63	Fossa scarico	Polveri	80
FT64	Fossa scarico	Polveri	80
FT65	Fossa scarico	Polveri	80
FT66	Fossa scarico	Polveri	80

- b) la ditta dovrà provvedere ad eseguire analisi biennali alle emissioni corrispondenti ai camini n. 509A, 509B, 514A, 514B, FN11, FN13, FT1, FT2, FT3, FT4, FT5, FF1, FF2, FF3, FF4, FF5, FF6, FF7, FF8, FT61, FT62, FT63, FT64, FT65 e FT66. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso lo stabilimento, allegati al registro di cui alla lettera d), a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- c) la ditta dovrà dotarsi di un registro con pagine numerate, da tenersi presso lo stabilimento, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui sistemi di abbattimento dei punti di emissione n. 509A, 509B, 514A, 514B, FN11, FN13, FT1, FT2, FT3, FT4, FT5, FF1, FF2, FF3, FF4, FF5, FF6, FF7, FF8, FT61, FT62, FT63, FT64, FT65 e FT66;
- d) nelle fasi di trasporto delle materie prime dovranno essere utilizzati dispositivi chiusi. Se l'utilizzo di dispositivi chiusi non è del tutto o in parte praticabile, le emissioni polverulente dovranno essere il più possibile contenute mediante coperture o idonei impianti di bagnatura mediante nebulizzazione d'acqua;
- e) nelle fasi di movimentazione delle materie prime dovranno essere adottate tutte le procedure atte a minimizzare le emissioni diffuse di polveri, secondo quanto previsto alla parte I dell'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/06. In particolare si dovrà mantenere la minima altezza di caduta possibile e dovrà essere assicurata nello scarico la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale movimentato, ad esempio mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti;
- f) l'altezza dei cumuli di materie prime dovrà essere di due metri inferiore all'altezza delle barriere frangivento;
- g) i cumuli di materie prime e l'intera area destinata alle movimentazioni, dovranno essere dotati di idoneo impianto di bagnatura mediante nebulizzazione d'acqua che provveda a mantenere le superfici del materiale e dei piazzali costantemente umidi;
- h) la pavimentazione delle strade, percorse dai mezzi di trasporto, dovrà essere mantenuta costantemente pulita, in modo tale da minimizzare l'emissione di polveri diffuse;
- i) lo stabilimento dovrà essere dotato di un'area di lavaggio dei mezzi per il trasporto delle materie prime opportunamente attrezzata e possibilmente situata in prossimità dell'uscita;
- j) le acque di dilavamento dei piazzali e lavaggio impianti, prima del loro invio in fognatura o altro corpo recettore, dovranno essere raccolte e trattate previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni.

5 - I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati nel D.M. 25.8.2000 e nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs 152/06.

- 6 - Tutti i camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi con l'accesso in sicurezza, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti e dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nel presente provvedimento.
- 7 - Gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III.
- 8 - Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni di competenza di altri enti.
- 9 - Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.
- 10- Il termine della conclusione del procedimento pari a 10 mesi, al netto delle sospensioni previste per legge era fissato al 26/05/2013. Il termine effettivo di rilascio del provvedimento è fissato alla data di protocollazione apposta in calce al presente provvedimento
- 11 - Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.
- 12 - Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.
- 13 - Il presente provvedimento viene consegnato alla Ditta in oggetto e trasmesso al Comune competente per territorio e al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE  
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente